



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

DISPOSIZIONI SULLA TENUTA DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

IL SINDACO

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del relativo regolamento d'esecuzione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

RICORDA

alla cittadinanza, in particolare, le prescrizioni dell'art. 6

del regolamento sopracitato, che fanno obbligo a ciascun componente della famiglia o responsabile di convivenza di rendere tempestivamente le dichiarazioni

anagrafiche concernenti:

- a) Trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;**
- b) Costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;**
- c) Cambiamento di abitazione;**
- d) Cambiamento dell'intestatario della scheda di**
- e) famiglia o del responsabile della convivenza; cambiamento della qualifica professionale;**
- f) Cambiamento del titolo di studio.**

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti; le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese mediante l'utilizzo degli appositi modelli disponibili sul sito internet istituzionale.

Le dichiarazioni di cui alle lettere **e)** ed **f)** devono essere corredate dalla necessaria documentazione o comprovate mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 o 47

del D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

Ricorda altresì, che in base all'art. 43 viene fatto obbligo ai proprietari di nuovi fabbricati, di presentare al Comune, a costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme disponibile sul sito internet istituzionale.

Con la domanda di cui sopra il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.

I contravventori agli obblighi anagrafici sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.